



CITTÀ DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128

Oggetto: Concessione in uso di locali del complesso di "Villa di Vittorio" Via Rivalta n. 15 all'Associazione Toro Club Piovascico Roberto Salvadori – Approvazione bozza convenzione.

Anno duemiladodici, mese di **agosto**

Giorno **trentuno** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO – Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

Valter SORIA

P
A
P
P
P
P
A
P

P=PRESENTE – A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Oggetto: Concessione in uso di locali del complesso di "Villa di Vittorio" - Via Rivalta n. 15 all'Associazione Toro Club Piosasco Roberto Salvadori - Approvazione bozza convenzione

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

I locali del complesso di "Villa di Vittorio" costituiscono per l'Amministrazione un importante punto di riferimento;

Alcune associazioni che svolgono la loro attività nel territorio comunale, occupavano i locali della struttura denominata "ex Caserma", per i quali l'Amministrazione sta procedendo per la cessione mediante asta pubblica;

Il lato sinistro del piano secondo (3° F.T.) del complesso "Villa di Vittorio" - Via Rivalta n. 15 comprende tre locali, contraddistinti nella allegata planimetria alle lettere "A" - "B" - "C" e corridoio comune "D";

I locali hanno le seguenti superfici:

- lettera "A" mq. 26,10
- lettera "B" mq. 20,92
- lettera "C" mq. 14,06
- lettera "D" mq. 6,75
- locale WC posto al secondo piano ammezzato contraddistinto alla lettera "3/2" quale parte comune;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 3/8/2011 i suddetti locali sono stati concessi in uso alle Associazioni: Associazione Culturale Siciliana, Associazione Lucana "M.A. Bulfaro" e Circolo "Su Nuraghe" Associazione di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa, secondo le seguenti modalità:

- locale contraddistinto alla lettera "A" di mq. 26,10 all'Associazione Lucana "M.A. Bulfaro";
- locale contraddistinto alla lettera "B" di mq. 20,92 all'Associazione Culturale Siciliana;
- locale contraddistinto alla lettera "C" di mq. 14,06 al Circolo "Su Nuraghe" Associazione di promozione sociale culturale e ricreativa;
- locale contraddistinto alla lettera "D" di mq. 6,75 considerato quale parte comune accessoria dei tre locali;
- locale WC posto al secondo piano ammezzato contraddistinto alla lettera "3/2" quale parte comune e in condivisione con il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile;

Con lettera ns. Prot. n. 21518 del 27/12/2011 il Circolo "Su Nuraghe" ha comunicato di rinunciare al locale contrassegnato con la lettera "C", assegnato con la Deliberazione n. 166 e per il quale non era stata sottoscritta la apposita convenzione;

L'Associazione Toro Club Piosasco Roberto Salvadori è presente da diversi anni sul nostro territorio. Da incontri effettuati nei giorni scorsi è stata concordata l'assegnazione del locale di Villa

di Vittorio, contraddistinto in planimetria con la lettera “C”, alla predetta Associazione, così come descritto nella bozza di convenzione composta da n. 10 articoli, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Occorre pertanto procedere all’approvazione della convenzione per l’utilizzo dei locali con la suddetta Associazione;

L’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ed è disciplinato dall’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Propone pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di prendere atto della rinuncia del Circolo “Su Nuraghe” Associazione di promozione sociale culturale e ricreativa;
2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’Associazione Toro Club Piosasco Roberto Salvadori i locali siti al piano secondo (3° F.T.), lato sinistro di “Villa di Vittorio” – Via Rivalta n. 15 indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante secondo le seguenti modalità:
 - locale “C”;
 - locale “D” quale parte comune con l’Associazione Culturale Siciliana e l’Associazione Lucana “M.A. Bulfaro”;
 - locale “3/2” WC posto al secondo piano ammezzato;
3. di approvare lo schema della convenzione di concessione dei locali con la suddetta Associazione, formata da n. 10 articoli ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
4. di dare atto che gli importi incassati in riferimento all’articolo 6, lettera c) della Convenzione, saranno introitati al CAP 850/20;
5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco;
- Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;
- Omesso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta né impegno di spesa, né riduzione di entrata;
- Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa dispositivo del presente provvedimento;

Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000, per consentire l'immediato avvio delle procedure della gestione secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigente.


IL PROPONENTE

IL SINDACO

Robetta M. AVOLA FARACI




PIANTA PIANO 3° F.T. IN PROGETTO
 <CALA 1/100



Spiegato alla dallb. *GC* n. *128*
 del *31-8-19*
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Corrado *Carola*



Allegato alla delib. GE n. 128
del 31-8-12 1/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola


CONCESSIONE DI LOCALI IN USO NON ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI IN PIOSSASCO – VIA RIVALTA N. 15 – VILLA DI
VITTORIO – ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CLUB PIOSSASCO.

L'anno **duemiladodici**, addì _____ del mese di _____
in Piovascico e nella residenza Comunale, sono comparsi:

- il Sig. **Parola dott. Corrado** – nato a Scarnafigi (CN) il 21.04.1954 e
residente a SCARNAFIGI (CN) in Via Sperino n. 39 – competente alla
stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell'ordinamento interno dell'Ente,
per conto del Comune di Piovascico, con sede legale e domicilio fiscale in
PIOSSASCO – P.za Ten. L. Nicola, 4 – Partita IVA della Città di
Piovascico: n. 01614770012, di seguito denominata "concedente";

E

- il Sig. **Carella Leonardo** – nato a Foggia il 8/08/1954
e residente in Cumiana, Via Michelangelo Ferrero n. 10, in qualità di
Presidente pro-tempore dell'**ASSOCIAZIONE TORO CLUB PIOSSASCO
ROBERTO SALVADORI** con sede legale in P.zza San Giacomo, 6 –
Piovascico C.F. 95591810015 di seguito denominata per brevità
"concessionario".

Premesso che:

l'Associazione Toro Club Piovascico Roberto Salvadori è presente da
diversi anni sul territorio di Piovascico, non persegue fini di lucro e si
propone gli scopi di cui all'art. 1 dello Statuto.

L'Associazione concessionaria necessita di una sede associativa.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del .../.../2012,
resa immediatamente eseguibile;

Allegato alla delib. GC n. 198
del 31-8-12 $\frac{2}{7}$

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale concede all'Associazione Toro Club Piosasco Roberto Salvadori, nella persona del Presidente pro-tempore CARELLA Leonardo, che accetta, l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Piosasco, Via Rivalta n. 15, al piano secondo (3° F.T.), lato sinistro, contraddistinti nella planimetria allegata (all. n. 1): locale denominato con la lettera "C" con una superficie complessiva di mq. 14,06, il locale corridoio denominato con la lettera "D" quale parte comune e il locale WC al secondo piano ammezzato, contraddistinto con "3/2", quale parte comune e in condivisione con il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile.

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE SERVIZI

I locali oggetto del presente contratto devono essere destinati ad usi funzionali ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione; l'inosservanza di tali condizioni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza in buono stato e completa dei miglioramenti apportati, di cui al successivo art. 5 (per i quali nulla sarà dovuto dal Comune), fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario non può cedere, né in tutto, né in parte, il godimento continuativo del locale oggetto della presente convenzione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma

delegato alla delib. GC n. 118
del 31-8-12 3
7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



precedente, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data di effettiva consegna del locale ed è rinnovabile per altri due anni a semplice richiesta scritta del concessionario, fatto salvo il possibile utilizzo del locale per pubblica utilità da parte del concedente.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo, il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con i massimali non inferiori a un milione, sottoscritta con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (persone, cose e animali) durante l'attività svolta.

Allegato alla delib. ge n. 128
del 31-8-12 $\frac{4}{7}$



IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte attività soggette a controllo da parte dei VV.FF. e/o Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la cura e pulizia dell'unità immobiliare interna.

Il concessionario si impegna fin d'ora ad eseguire entro il termine di tre mesi dalla presente stipula i seguenti interventi manutentivi a propria cura e spese: messa a norma certificata dell'impianto elettrico, tinteggiatura dei muri, messa in sicurezza delle porte e delle finestre.

Si impegna inoltre, insieme alle altre Associazioni concessionari dei locali della struttura, siti al piano secondo (3° F.T.) lato sinistro, a rendere pienamente fruibile il locale WC posto al secondo piano ammezzato e alla regolare tenuta e pulizia dei locali.

Si impegna altresì ad installare apposito contascatti relativo al consumo dell'energia elettrica del proprio locale al fine di effettuare il rimborso dei consumi all'Associazione concessionaria del locale di cui alla lettera "A", intestataria del contatore e a partecipare all'installazione di un contascatti per il consumo di energia per il locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali.

Qualsiasi altro intervento eccedente la manutenzione ordinaria dell'immobile eseguito a cura del concessionario, ad eccezione di quelli previsti dalla presente convenzione, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con atto che potrà regolare anche eventuali rapporti finanziari tra le parti.

Allegato alla dellb. GC n. 128
del 31-8-12 5
7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa interferire sul regolare funzionamento. In caso contrario ne risponderà il concedente anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado manutentivo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Successivamente all'applicazione della presente convenzione sarà inoltre obbligo del concessionario:

- a) garantire il corretto utilizzo della struttura;
- b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una relazione economica e gestionale dettagliata circa la gestione della struttura. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Presidente dell'Associazione;
- c) corrispondere al Comune la tariffa annuale, ai sensi della deliberazione G.C. n. 21 del 23/01/2002, aggiornata ai parametri Istat, pari ad Euro 64,73, con esonero del pagamento della stessa per anni 1 (uno) quale sostegno alle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie effettuate ai sensi dell'articolo 5;
- d) organizzare almeno n. 2 (due) iniziative culturali/ricreative/sociali o servizi sul territorio, a favore della cittadinanza;
- e) pagare le spese ordinarie (energia elettrica, TIA, ecc.);
- f) installare un contascatti per quantificare correttamente il consumo dell'energia elettrica relativa al locale avuto in concessione;
- g) assumere l'obbligo di rimborsare all'Associazione concessionaria

Allegato alla delib. GE n. 128
del 31-8-12

$\frac{6}{7}$

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



del locale di cui alla lettera "A", intestataria del contatore generale la quota relativa al consumo di energia del proprio locale e a compartecipare alla spesa per l'installazione di un contascatti per il consumo relativo al locale "D", quale parte comune accessoria dei tre locali;

- h) garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro dei locali oggetto della convenzione

ARTICOLO 7 – DIVIETI

È fatto divieto al concessionario di effettuare eventuali modifiche al locale concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, può accedere al locale concesso per accertare lo stato dello stesso ed effettuare tutte le indagini e controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

delegato alla delib GC n. 128
del 31-8-12

7
/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

In caso di controversia, il foro competente è quello di Pinerolo (TO).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio al regolamento per le concessioni in uso dei locali comunali approvato con deliberazione C.C. n. 126/1994 e s.m.i. ed alle vigenti normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per l'Associazione Toro Club Piossasco Roberto Salvadori

Sig. Carella Leonardo

Per la Città di Piossasco

Dott. Parola Corrado

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) foranck foranck

Il Responsabile del servizio foranck

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile di ragioneria _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA M. AVOLA FARACI

foranck



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

foranck

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) con decorrenza dal 5 SET. 2012

Pioissasco, li 4 SET. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

foranck

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - ~~Prefetto~~ il 5 SET. 2012 Prot. n. _____

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

foranck

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Pioissasco, li _____



DIVENUTA ESECUTIVA in data

17 SET. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Pioissasco, li 18 SET. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

foranck